

FOGLIO INFORMATIVO

ATTENZIONE: Il richiedente la rateazione potrà inoltrare la sua domanda, all' Ufficio Procedure Sanzionatorie, **esclusivamente con mail-PEC** all'indirizzo: pmrate@cert.comune.torino.it . L'ufficio, risponderà all'indirizzo PEC del richiedente che sarà considerato suo domicilio digitale, valido per tutte le comunicazioni relative alla richiesta di rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. E' quindi indispensabile che il richiedente abbia la disponibilità di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Ci sono due tipi di rateazioni che possono chiedersi come sotto specificato.

1) Rateazione ai sensi dell'art. 202 bis del Codice della Strada

Chi può chiederla?

Solo le persone fisiche, in condizioni economiche disagiate, che:

- mediante l'apposito modulo, corredato della fotocopia del *documento di identità del richiedente*, e della *certificazione sostitutiva di atto notorio* attestante la situazione di famiglia del richiedente ed il **reddito imponibile**, ai fini ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore ad euro 10.628,16**. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente, e i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Quando può essere presentata

- **Entro 30 giorni** dalla contestazione o notificazione del verbale;

Quante rate si possono chiedere?

- **fino ad un massimo di 12 rate** se l'importo dovuto non supera euro 2.000,00; **fino ad un massimo di 24 rate** se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00; **fino ad un massimo di 60 rate** se l'importo dovuto supera euro 5.000,00.

Qual è l'importo minimo che si può rateizzare?

L'importo da rateizzare deve essere **superiore ad euro 200,00** e ciascuna rata **non può essere inferiore ad euro 100,00**.

Cosa succede se non pago una rata?

- **Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione** ed il verbale, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, e per le spese di procedimento, **in caso di mancato pagamento della prima o successivamente di 2 rate** .

Si applica un tasso d'interesse?

- Sulle somme rateizzate **si applica il tasso del 4,50%** di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.s. m. e sono dovute euro 50,00 per l'istruttoria del procedimento.

N.B.: la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della possibilità di ricorrere per l'annullamento del verbale contestato o notificato;

- **entro 90 giorni** dalla presentazione dell'istanza il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. **Decorso il termine di 90 giorni**, l'istanza si intende respinta;

- **in caso di rigetto dell'istanza**, il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;

- **il rigetto dell'istanza** è impugnabile davanti al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla comunicazione;

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Amministrazione.

2) Rateazione ai sensi dell' art 21 del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, n. 267.

Chi può chiederla?

- **le persone fisiche, i titolari di ditta individuale e le società semplici**, in situazione di obiettiva difficoltà economica che attestino, con certificazione, il valore della propria situazione economica (ISEE) non superiore ad euro 26.000,00. Per le società semplici si intende il valore ISEE riferito ai soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.

- **le società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone**, in situazione di obiettiva difficoltà economica attestata da un professionista iscritto all'albo (es.: ragioniere, dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti ecc.) sulla base dei seguenti parametri:

- a) indice di liquidità così determinato: $\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita/passivo corrente}$ inferiore ad 1;
- b) indice alfa: $\frac{\text{importo del debito complessivo comprensivo degli interessi e delle spese dovute}}{\text{totale valore ricavi e proventi}} \times 100$ superiore a 10;

Come va presentata?

- **Persone fisiche, ditte individuali e società semplici, mediante l'apposito modulo persone fisiche**, corredato della fotocopia del documento di identità del richiedente persona fisica, o titolare della ditta o socio di società semplice unitamente alla certificazione ISEE del richiedente e dei soci per le società semplici;

- **Società di persone e di capitali, mediante l'apposito modulo società**, corredato della fotocopia del documento di identità del richiedente (legale rappresentante) e dell'attestazione rilasciata dal professionista iscritto ad un albo professionale di cui ai punti a) e b) sopra riportati.

Quando può richiedersi la rateazione?

- Quando siano **decorsi 60 giorni** dalla notificazione, o dalla contestazione di uno o più verbali per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente superiore ad euro 100,00.

Quante rate si possono chiedere?

- Fino ad un **massimo di 24 rate** e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00.

Si applica un tasso d'interesse?

- Sulle somme rateizzate **si applicano gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali**, come previsto dall' art. 14 comma 5 del Regolamento Entrate Tributarie e sono dovute euro 50,00 per l'istruttoria del procedimento .

Cosa succede se non pago una rata?

- **Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione** nel caso di mancato pagamento di tre rate, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione.

Come si svolge il procedimento?

- L' Ufficio preposto darà riscontro alla richiesta di rateazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

- E' consentito l'accesso alla rateazione anche in caso di fermo amministrativo per motivi fiscali, del veicolo consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

- L'Ufficio predispone il piano rateale e lo all'indirizzo PEC del richiedente che costituisce domicilio digitale. Una volta ricevuto il piano rateale questo dovrà essere firmato per accettazione e restituito, corredato di fotocopia del documento di identità, all' Ufficio all'indirizzo PEC: pmrate@cert.comune.torino.it ;

- L' Ufficio, emetterà, il provvedimento di concessione corredato di avvisi *Pago P.A.*, con cui effettuare i pagamenti alle scadenze indicate.

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Amministrazione.

N.B.: l'istanza di rateazione costituisce rinuncia a ricorrere per l'annullamento del verbale contestato o notificato;

Quando la rateazione non è consentita?

- La rateazione non è consentita **se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00** o **quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni** .

N.B.: contro il provvedimento di rigetto, è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla sua comunicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

- Per ulteriori informazioni o casi particolari telefonare all'Ufficio rateizzazioni al n. 011.011.27102.

- Le informazioni di cui sopra sono estratte dal sito web <http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/> alla pagina rateizzazioni il cui link diretto è <http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/rateizzazione/>

Informativa Privacy

I dati personali conferiti sono indispensabili per l'erogazione del servizio richiesto e sono trattati dalla Città di Torino ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679. I recapiti del responsabile della protezione dei dati personali e l'informativa completa sono riportati sul sito web della Città di Torino alla pagina http://comune.torino.it/amm_com/679.htm .